

al cui interno si riscontrano non poche diversità tra i dipendenti degli enti locali e il personale dello Stato e all'interno di quest'ultimo comparto tra i dipendenti civili e militari.

Tra i destinatari di norme speciali, in virtù della peculiare attività svolta, sono ricompresi anche gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Prima di entrare nel merito della normativa di settore giova riassumere sia pur per grandi linee le ragioni e i contenuti del processo riformatore che da oltre 20 anni sta interessando il nostro sistema pensionistico, e che verosimilmente proseguirà negli anni a venire.

L'avvio della riforma è imposto dalla necessità di ricreare le condizioni di sostenibilità finanziaria del sistema pubblico a ripartizione fortemente minato da una crescita esponenziale della spesa ingenerata dall'effetto combinato delle due variabili: demografica (allungamento della vita media e riduzione tasso natalità) ed economica (rallentamento della crescita produttiva e modifica del mercato del lavoro).

Di fronte al crescente saldo negativo tra entrate e uscite, derivante dal progressivo deterioramento del rapporto attivi/pensionati, diviene improcrastinabile un radicale intervento di riforma volto a salvaguardare la stabilità temporale del sistema.

Tra gli interventi legislativi più importanti va annoverata la riforma previdenziale realizzata nel 1995 (Legge n. 335, la c.d. Riforma Dini) che ha introdotto un nuovo metodo di calcolo, riservato alle classi di lavoratori più giovani, che tiene conto dell'ammontare dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa e dell'età anagrafica posseduta all'atto del pensionamento.

La legge n. 335/95 ha suddiviso la platea dei lavoratori in base all'anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre del 1995. Per i lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione è stato mantenuto il sistema di calcolo retributivo; per i soggetti con meno di 18 anni è stato previsto il sistema di calcolo misto (retributivo per gli anni di contribuzione maturati al 31 dicembre 1995 e contributivo per tutto il periodo successivo a tale data) e per i soggetti privi di anzianità contributiva è stato previsto il calcolo interamente contributivo. Per i destinatari del sistema di calcolo misto la normativa ha previsto la facoltà di optare per l'intero calcolo contributivo.

Con il Decreto legislativo n. 165/97 sono state varate le norme che hanno armonizzato le regole pensionistiche degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché alle Forze armate.

Come detto, il processo riformatore non si è concluso ma prosegue incessantemente attraverso correttivi e aggiustamenti in alcuni casi già previsti da precedenti disposizioni di legge in altri dettati dalla contingente necessità di fare cassa.

In questo contesto si collocano le misure varate con la manovra economica definita nella legge n. 122/10 di conversione del decreto legge n. 78/10.

Le disposizioni in tema previdenziale in essa contenute riguardano il nuovo regime delle decorrenze (di fatto un allungamento di un anno dell'attività lavorativa), l'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego, la previsione a partire dal 2015 dell'innalzamento di tre mesi dell'età pensionabile, l'abrogazione delle disposizioni di legge che consentivano ai pubblici dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione di trasferire (gratuitamente) la propria posizione all'Inps.

Le nuove disposizioni si applicano alla generalità dei lavoratori e per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tutto il personale indipendentemente dal ruolo ricoperto. Restano comunque vigenti le disposizioni che prevedono diversi requisiti d'accesso al pensionamento a seconda si tratti di personale appartenente ai ruoli operativi o di quello inquadrato nel settore amministrativo, tecnico, informatico.

I VARI SISTEMI PREVIDENZIALI

Il vecchio sistema previdenziale affermava che il lavoratore all'atto della pensione percepiva un trattamento economico rapportato alle ultime retribuzioni e, come abbiamo detto, con la legge 335/95, questa metodologia ha subito delle variazioni in funzione dell'anzianità contributiva posseduta al momento dell'applicazione della legge ovvero dal 31-12-95.

Pertanto il sistema di calcolo dal 1-1-96 è di tre tipi:

RETRIBUTIVO

Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31-12-1995 e l'importo della pensione avrà a riferimento le ultime retribuzioni e l'anzianità contributiva

MISTO

Si applica ai lavoratori che al 31-12-95 vantano una anzianità di contributiva inferiore a 18 anni. Per questi lavoratori il calcolo della pensione sarà fatto considerando una quota basata sul metodo retributivo fino al 31-12-95 e una quota basata sui contributi versati dal 1-1-96 fino al termine del lavoro.

CONTRIBUTIVO

Si applica ai lavoratori con prima occupazione in data successiva al 1-1-96 e l'importo della pensione è calcolato sul montante dei contributi versati e rivalutati nel corso della vita lavorativa e dell'età anagrafica posseduta al momento del pensionamento.

La legge 335/95 prevedeva però anche delle importanti innovazioni

- l'istituzione della cassa pensioni presso l'I.N.P.D.A.P.;
- la valutazione delle competenze accessorie (previdenza, vigilanza straordinari 626 ecc....) nella retribuzione imponibile e pensionabile (limitatamente al calcolo della quota B di pensione per i destinatari del sistema retributivo);
- per le lavoratrici e i lavoratori con figli che fruiscono delle norme sulla maternità o che assistono familiari disabili la possibilità di incrementare l'anzianità avvalendosi della contribuzione figurativa;

PRECISAZIONI SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Considerato che la maggioranza dei lavoratori attivi oggi è soggetta al sistema contributivo, si ritiene necessario un approfondimento su questa tipologia di calcolo.

Pur trovandoci in presenza del metodo a ripartizione, il sistema contributivo può essere considerato come un sistema a capitalizzazione fittizio, nel quale i contributi sono accantonati virtualmente e rivalutati in conti individuali.

Come abbiamo detto, sono destinatari di questa metodologia di calcolo i lavoratori che hanno iniziato ad avere contributi dal 1-1-96 e i lavoratori che a quella data avevano meno di 18 anni di contributi (per questi il sistema misto) la cui seconda quota per il calcolo della pensione (tipo contributiva) decorre dal 1-1-96.

Requisiti per il diritto

Il diritto alla pensione si consegue previo risoluzione del rapporto di lavoro:

- a partire da 57 anni di età, con un minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva e con un importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
- al compimento del limite massimo di età, indipendentemente dall'importo della pensione, ma sempre col possesso di cinque anni di contribuzione effettiva;
- con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.

Per quanto riguarda il personale appartenente al settore amministrativo, tecnico e informatico, il diritto a pensione nel sistema contributivo si è modificato per effetto delle disposizioni contenute nelle leggi n. 243/04 e 247/07.

Le nuove norme prevedono l'accesso al trattamento al trattamento pensionistico:

- per gli uomini al compimento del 65 anno di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- per le donne, fino al 2011, al compimento del 61 anno di età e a decorrere dal 2012 al compimento del 65 anno di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica con esclusione dal computo dei versamenti volontari.

Calcolo per la pensione

L'importo della pensione annua lorda è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi (*mc*) per il coefficiente di trasformazione (*ct*) relativo all'età anagrafica posseduta dal lavoratori al momento dell'uscita dal lavoro:

$$**mc x ct = importo pensione annua lorda**$$

Il montante contributivo individuale si ottiene sommando i contributi annui, pari al 33% della retribuzione imponibile (aliquota di computo), rivalutati annualmente, esclusa la

contribuzione dello stesso anno, in base alla variazione media del prodotto interno lordo (PIL) nel quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

A partire dal 2010, i coefficienti di trasformazione sono stati sensibilmente abbassati:

coefficiente trasformazione		
età	vecchio	nuovo
57	4,72	4,42
58	4,86	4,54
59	5,01	4,66
60	5,16	4,8
61	5,33	4,94
62	5,51	5,09
63	5,71	5,26
64	5,91	5,43
65	6,14	5,62

In caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, il montante contributivo individuale è determinato incrementando di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo. In pratica costituisce un incentivo all'uscita dal lavoro al raggiungimento del limite massimo di età consentito.

Anche in questo caso però l'intervento della manovra finanziaria del Governo prevede che l'ultimo anno da considerare è quello del diritto al pensionamento e non del diritto alla pensione.

LA PENSIONE NEI VIGILI DEL FUOCO

Pensione di vecchiaia

Il trattamento previdenziale per i lavoratori del ruolo S.A.T.I. e del ruolo dei Direttivi è analogo a quello di tutto i pubblici dipendenti e quindi si ha diritto al collocamento a riposo quando si raggiunge il limite massimo di età e quindi si viene collocati in pensione d'ufficio.

65 anni per gli uomini

61 anni per le donne (fino al 2011)

Per effetto della legge n. 122/10, dall' 1-1-2012 il limite di età per le donne salirà di colpo a 65 anni ed inoltre a decorrere dal 1-1-2011 pur restando inalterato il diritto al collocamento a riposo, viene disposto che la decorrenza della pensione è stabilita dopo 1 anno dalla maturazione del diritto.

Quindi o si rimane al lavoro per un altro anno oppure si lascia il lavoro e per un anno non viene corrisposto alcuna emolumento.

Per il personale V.P. – C.S. – C.R. in applicazione al D.Lgs. 165/97 l'uscita per pensione di vecchiaia è a 60 anni.

Anche per questo personale si applica la nuova legge (122/10) che prevede comunque la corresponsione della pensione dopo un anno, fatto salva la permanenza in servizio.

Inoltre per percepire la pensione è comunque richiesto un limite contributivo di almeno 20 anni.

Pensione di anzianità

E' un metodo che consente di essere collocati in pensione (a domanda) purchè si sia in possesso di una anzianità contributiva e di una età necessaria al diritto.

Ovviamente in questo caso l'età potrà essere inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia.

Inoltre è definita pensione di anzianità quella prevista in caso del possesso di una anzianità massima contributiva che è 40 anni.

Anche in questo caso la nuova legge prevede che coloro che maturano il requisito per l'uscita a decorrere dal 1-1-2011 hanno diritto al trattamento economico solo dopo 12 mesi dalla data di uscita prevista.

Per il personale del ruolo S.A.T.I. e Direttivo il diritto alla pensione di anzianità si consegue o sulla base del solo requisito contributivo di almeno 40, o in possesso del requisito contributivo di almeno 35 anni di contributi (servizio a qualunque titolo prestato), di un'età anagrafica e di una quota corrispondente a un valore che è dato dalla somme dei requisiti contributivi ed anagrafici

periodo	requisiti età, contributi e quota		
	età	contributi	quota
1/1/08-30/6/09	58	35	
01/07/09-31/12/10	59	35	95
1/1/11-31/12/12	60	35	96
dall'1/1/13 in poi	61	35	97

A raggiungimento della quota concorrono sia i mesi che le frazioni di esso.

Per il personale del ruolo dei V.P. .C.S. e C.R. Il diritto a pensione di anzianità si consegue o sulla base del solo requisiti contributivo di 40 anni o in possesso del requisito contributivo di 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva. Per questo personale esiste

inoltre una specifica opportunità di uscita che tiene conto dell'anzianità contributiva e dell'età inferiori rispetto ai restanti lavoratori del pubblico impiego.

La motivazione è data dal fatto che i Vigili del Fuoco così come le forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ecc... hanno come fonte legislativa di riferimento il D.P.R. 1092/73 che prevede parametri diversi per il raggiungimento del limite massimo contributivo (chiamata aliquota di rendimento) e che nel passato consentiva di essere collocati in pensione con 30 anni di contributi.

Quella norma prevedeva che il lavoratore per i primi 20 anni di contributi maturava il 44% della base pensionabile, dopodiché per ogni anno di servizio utile veniva maturata un' aliquota del 3,6% e quindi con gli ulteriori 10 anni di servizio si maturava il 36% . Ciò consentiva quindi di raggiungere l'80% della base pensionabile con 30 anni di contributi.

La modifica a questo sistema, che ha determinato un considerevole innalzamento oltre i 30 anni, è dovuta alla finanziaria del 1° Governo Berlusconi (L.724/94) che ha omogeneizzato tutte le aliquote di rendimento portandole al 2%.

Per l'applicazione di questo dispositivo di legge anche ai vigili del fuoco e alle altre forze di polizia si è dovuto attendere l'emanazione del D.lgs n. 165/97 che ha fissato al 1° gennaio 1998 la data di entrata in vigore della nuova aliquota del 2%.

Pertanto per i vigili del fuoco e per le altre forze di polizia a seguito della riduzione dell'aliquota di rendimento dal 3,6% al 2% il raggiungimento dell'80% non si consegue più con 30 anni di servizio utile ma a regime con 38 anni.

Per il personale cosiddetto operativo, l'ulteriore possibilità di accesso alla pensione di anzianità si realizza al raggiungimento del massimo ordinamentale dell'80% unitamente ad un'età anagrafica non inferiore a 53 anni.

Per determinare il massimo ordinamentale occorre risalire all'anzianità di servizio utile posseduta al 31 dicembre 1997 da aggiungere alla corrispondente aliquota maturata, l'aliquota del 2% per ogni anno di servizio successivo.

Questa opportunità è riservata a coloro che al 31-12-1997 avevano una anzianità contributiva di almeno 20 anni.



ESEMPIO

VV.F. CHE AVEVA 20 ANNI DI SERVIZIO AL 31-12-1997

<i>RENDIMENTO MATURATO</i>	<i>44%</i>
<i>PERMANENZA PER RAGGIUNGERE 80%</i>	<i>18 anni e 4 mesi</i>
<i>ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PER LA PENSIONE</i>	<i>38 anni 4 mesi</i>
<i>ETA' ANAGRAFICA UTILE</i>	<i>53 anni</i>

Pertanto, per andare in pensione di anzianità questo lavoratore che entra nel sistema retributivo dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

38 anni e 4 mesi; 53 anni di età; quindi potrà andare in pensione nel 2015 ma per effetto della nuova norma percepirà la pensione nel 2016 fatta salva la permanenza per un' altro anno

La tabella che segue offre un prospetto riepilogativo per l'accesso alla pensione per coloro che erano in possesso di una anzianità contributiva al 31-12-1997.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Anni di Servizio	rendimento maturato	periodo mancante all'80%	anni necessari	età necessaria	anno di uscita
23	54,8%	12 a 8 mesi	35 a 10 m	53 anni	2010
22	51,2%	14 a 5 mesi	36 a 8 m	53 anni	2012
21	47,6%	16 a 3 mesi	37 a 8 m	53 anni	2014
20	44%	18 a	38 a	53 anni	2015

La lettura della tabella evidenzia che solo per i V.P. C.S. e C.R. l'applicazione della aliquota al 2% decorre dal 1-1-1998. Infatti per i restanti pubblici dipendenti e quindi anche per il personale S.A.T.I. e Direttivi la decorrenza dell'aliquota al 2% decorre dal 1-1-1995.

Inoltre non è più applicabile la norma che prevedeva l'arrotondamento ad 1 anno in caso di raggiungimento di una anzianità di 6 mesi e 1 giorno nell'anno.

Pensione di inabilità

E' una tipologia di provvidenza alla quale possono accedere i dipendenti che lasciano il lavoro per infermità a cui sia riconosciuta la permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ovviamente per il personale V.P., C.S., C.R. questa tipologia vale solo in caso di assenza al transito nei ruoli SATI.

In questo caso la pensione viene corrisposta all'atto della cassazione dal servizio.

Pensione privilegiata

È una tipologia di provvidenza a cui si ha diritto (a domanda) all'atto del collocamento in pensione a condizione che il dipendente abbia visto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte in servizio.

Questa condizione consente di ottenere una maggiorazione economica sul trattamento di pensione.

Pensione di reversibilità

E' il trattamento di pensione che viene trasferito al coniuge o ai superstiti del dipendente o pensionato deceduto.

L'importo della pensione di reversibilità è inferiore a quella spettante al pensionato ed è ripartito ai superstiti in base al numero degli stessi purchè aventi diritto.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Prima di entrare nel merito del trattamento economico spettante all'atto del collocamento in pensione è necessario rendere noto che con la manovra finanziaria del Governo (L n. 122/2010) oltre al posticipo di 1 anno del trattamento economico per coloro che acquisiscono il diritto dal 2011, è stato stabilito il blocco della contrattazione per gli anni 2011, 2012 e 2013. Da ciò consegue che per tutti i lavoratori che cesseranno dal servizio entro tale periodo il trattamento pensionistico resterà immutato in quanto non avranno diritto agli aumenti previsti alle scadenze fissate.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Per tutti i lavoratori ai quali si applica il sistema retributivo, ovvero coloro che al 31-12-95 vantano una anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è composta da due quote (quota A e quota B).

QUOTA A

Corrispondente ai periodi di contribuzione maturata al 31-12-1992 e l'importo è determinato applicando all'ultimo stipendio (senza competenze accessorie) spettante al momento della cessazione rapportato su base annua (12 mensilità) l'aliquota di rendimento corrispondente agli anni di servizio maturati al 31.12.1992.

QUOTA B

Corrispondente ai periodi di contribuzione successivi al 31-12-1992 e l'importo è determinato applicando alla media di retribuzioni rivalutate (dall'1.1.1996 inclusione delle competenze accessorie per la quota eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%) del periodo (massimo 120 mesi) antecedente la cessazione dal servizio l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità complessiva al netto di quella utilizzata per il calcolo della quota A.

QUOTA A + QUOTA B = importo della pensione

Per i lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31-12-1992, destinatari del calcolo misto il trattamento pensionistico è dato da tre quote: quota A e quota B calcolate con il sistema retributivo per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1995, la quota C calcolata con il sistema contributivo, per tutte le anzianità contributive successive al 1995. In particolare, per quanto riguarda la determinazione della quota B di pensione va presa a riferimento la media delle retribuzioni annue (incluse le competenze accessorie per la parte eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%) rivalutate sulla base dell'indice ISTAT per il periodo dall'1-1-93 fino alla data di cessazione dal servizio.

QUOTA A + QUOTA B + QUOTA C = importo di pensione

Maggiorazione (Legge 177/76)

In base a quanto disposto dalla legge n. 177/73 ai fini pensionistici la voci stipendiali vanno maggiorate del 18%.

Con la legge n. 335/95 sono divenute pensionabili anche le competenze accessorie limitatamente però per la parte eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%.

SERVIZI UTILI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Ricongiunzione

Mediante l'istituto della ricongiunzione, il lavoratore può accentrare in un'unica gestione pensionistica i diversi periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni. Ciò al fine di avere un'unica prestazione pensionistica calcolata con le regole della gestione nella quale sono stati ricongiunti i contributi.

Con la legge n. 122/10, sono state apportate modifiche sostanziali in tema di ricongiunzione. Innanzitutto è diventata onerosa la ricongiunzione dei periodi di contribuzione dall'Inpdap all'Inps disciplinata dall'art. 1 della legge n. 29/79 (cosiddetta ricongiunzione in uscita), al tempo stesso la ricongiunzione di periodi dall'Inps all'Inpdap ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79 (cosiddetta ricongiunzione in entrata), già onerosa in passato e divenuta ancor più onerosa.

Inoltre, sempre con la legge n. 122/10 sono state abrogate tutte quelle norme che consentivano ai pubblici dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente la propria posizione all'Inps.

Alla luce delle modifiche apportate, nel caso di lavoratore con più periodi di lavoro accreditati in diverse gestioni, le opzioni possibili sono: ricongiungere onerosamente all'INPDAP o al di fuori dell'INPDAP, valorizzare tutti i periodi attraverso l'istituto non oneroso della totalizzazione. La totalizzazione è ammessa ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità con almeno 40 anni, di inabilità (esclusa l'inidoneità alla mansione) e di indiretta ai superstiti. Per totalizzare è necessario che l'interessato non risulti titolare di pensione e che vi siano almeno 3 anni di contributi accreditati in ciascuna gestione. Tale limite non è richiesto in caso di pensione di inabilità.

In linea generale, la misura della pensione in regime di totalizzazione è determinata con il sistema di calcolo contributivo.

Riunione

I servizi prestati precedentemente in altre pubbliche amministrazioni possono essere uniti e ciò non comporta alcun onere per il lavoratore.

Riscatto

Il riscatto è una delle forme onerose di riconoscimento dei servizi che consente di valutare periodi di lavoro o periodi particolari non coperti da contribuzione assicurativa.

Possono essere ammessi a riscatto i seguenti servizi:

- servizi prestati in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'I.N.P.S.;
- servizi non di ruolo prestati prima del 1-6-1974;
- studi universitari.
- diplomi di specializzazione post-laurea.

Computo

E' il riconoscimento a titolo gratuito dei servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato e diversi con l'iscrizione all'I.N.P.S.;

Il computo si applica a domanda del dipendente.

Maggiorazione dei servizi

Tutti i servizi svolti nel Corpo Nazionale in qualità di elicotteristi o di operatori imbarcati su unità navali determinano una maggiorazione del servizio effettivo prestato.

Ai fini pensionistici la maggiorazione dei servizi è utile per il diritto e per la misura.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Al termine del periodo di lavoro, i pubblici dipendenti percepiscono una somma proporzionata all'ultima retribuzione in funzione agli anni prestati presso la pubblica amministrazione.

I lavoratori assunti prima del 1-1-2001 sono soggetti al Trattamento di fine servizio (T.F.S.) e per il calcolo vengono utilizzati lo stipendio + l'I.I.S.+R.I.A.+indennità di rischio + 13^{\wedge} tutto diviso 12 x80%x anni di servizio.

I lavoratori assunti dal 1-1-2001 rientrano invece nel regime di T.F.R. ovvero si fa riferimento a quanto previsto dall'art.2120 del codice civile.

Anche in questo caso la recente manovra del Governo (L. n. 122/10) è intervenuta pesantemente sulla cosiddetta buonuscita.

Infatti i lavoratori che erano soggetti al T.F.S. al momento della cassazione del servizio percepiranno la liquidazione sulla base di due quote:

- la prima calcolata con il metodo T.F.S., riferito all'ultima retribuzione al momento dell'uscita ma considerando gli anni di servizio fino al 31-12-2010 lasciando invariata (per questa quota) la regola secondo cui i periodi superiori a sei mesi si arrotondano ad 1 anno e i periodi inferiori a 6 mesi non si considerano.
- la seconda è calcolata con il metodo T.F.R. ovvero trova applicazione l'art. 2120 del codice civile applicando l'aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile mensile.

La seconda quota non prevede arrotondamenti ad un anno in caso di superamento del primo semestre.

Si può dedurre che anche in questo vi è un forte abbattimento dell'importo della liquidazione.

Va precisato che non si tratta di un passaggio di sistema dal tfs al tfr ma soltanto di una modifica del calcolo che prende a riferimento le regole del TFR. Ciò vuol dire che non si applicano le regole in tema di anticipo previste per il TFR, come del resto già disposto per il personale assunto dal 2001 in regime di effettivo TFR.

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA

D.P.R. 1092/1973 :

Norme in materia di trattamento previdenziale per il personale civile e militare dello Stato.

- Introduce la definizione dell'aliquota del 44% per i primi 20 anni di contribuzione e aliquota del 3,6% per gli anni successivi. Si poteva raggiungere l'80% con 30 anni di servizio;

D.Lgs. 503/1992 (Governo Amato):

- elevazione del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni (eliminazione pensioni baby);
- modifiche al calcolo delle pensioni in base all'anzianità posseduta al 1992 con l'introduzione della quota A e B per il calcolo.

Legge 537/1993 (Governo Ciampi):

- introduzione di penalizzazioni in caso di pensionamenti a domanda anticipati;
- blocco temporaneo dei pensionamenti.

Legge 724/1994 (Governo Berlusconi):

- Riduzione aliquota di rendimento che per i VV.F. la porta dal 3,6% al 2% aumentando l'uscita dal lavoro;
- Il blocco temporaneo dei pensionamenti.

Legge 335/1995:

- Riforma del sistema previdenziale per tutto il mondo del lavoro;
- Introduzione sistema contributivo e misto per il calcolo della pensione.

D.Lgs. 165/1997:

- Norma di riferimento per l'applicazione della Legge 335/95 al personale militare, delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per i vigili del fuoco.

D.L. 78/2010:

- Introduzione spostamento di un anno per la corresponsione della pensione rispetto al conseguimento del diritto all'uscita (cosiddette finestre mobili);
- Riforma del sistema di calcolo per la buonuscita con riduzione degli importi;
- Spostamento a 65 anni dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia per le donne;
- Aumento delle quote per il pagamento della ricongiunzione;

A partire dal 2015 con cadenza triennale aumento di due o tre mesi per le pensioni di vecchiaia e di anzianità legate al meccanismo della speranza di vita.